



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Via Roma n° 83 - CAP 26861 - Tel. 0377/32362 - Fax 0377/430422

Codice Fiscale 82500030158 - Partita Iva 05979160156

segreteria@comune.fombio.lo.it

Registro Ordinanze n° 2 del 04 aprile 2017

Ordinanza sindacale ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 - misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del centro di raccolta comunale

IL SINDACO

Considerato che:

- con deliberazione G.C. n° 70 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo delle opere di adeguamento del centro di raccolta comunale;
- con la determinazione n° 68 del 30/11/2016 avente ad oggetto “*indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “adeguamento del centro di raccolta differenziata dei rifiuti” - approvazione documentazione di gara*” si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori;
- in data 30/11/2016, sul Sistema Telematico Sintel, si è attivata la procedura di Servizio “*Adeguamento del centro di raccolta differenziata dei rifiuti*” identificata con ID: 81257121;
- con la determinazione n° 70 del 07 dicembre 2016 si è proceduto ad affidare le opere alla società TECNO A.F.E.S. S.R.L. – Località C.na Quarta, II – Codogno (LO) – P.Iva 10029680153;
- in data 05 aprile 2017 avranno avvio le opere in oggetto, rendendo materialmente impossibile usufruire del centro di raccolta sino al termine dei lavori, la cui durata è stata stimata in quarantacinque giorni;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il regolare e corretto smaltimento delle frazioni più voluminose e non pericolose (scarti vegetali, ingombranti e legno), individuare un sito idoneo presso il quale effettuare un deposito provvisorio delle suddette frazioni;

Dato atto che per tutte le restanti frazioni è comunque garantito il vigente servizio di raccolta porta a porta;

Visto l’art 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l’art 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art 191 ex D.Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- non si ravvisano ulteriori possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte alla situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Considerato opportuno individuare una porzione del piazzale delle Rimembranze quale area dove depositare temporaneamente (dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del sabato) i cassoni necessari alla raccolta degli scarti vegetali, degli ingombranti e del legno, ritenendo la stessa come l'unica attualmente idonea allo scopo;

Atteso che la società Linea Gestioni S.r.l., attuale gestore del servizio di igiene urbana, provvederà a posizionare i predetti cassoni entro le ore 08:00 del sabato, provvedendo a rimuoverli alle ore 12:00 dello stesso giorno garantendo contestualmente, per l'intero periodo, il servizio di presidio da parte di un operatore;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Visto l'art 192 del D.Lgs. 152/2006 il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

- 1) per le ragioni meglio precisate in premessa, l'istituzione del deposito temporaneo dei rifiuti, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e succ. modifiche ed integrazioni presso una porzione del parcheggio delle Rimembranze, adiacente il cimitero comunale;
- 2) alla società Linea Gestioni S.r.l., quale gestore del servizio di igiene urbana, di provvedere, per l'intero periodo di chiusura del centro di raccolta comunale e nel solo giorno di sabato, alla posa di tre cassoni nell'area retrostante il cimitero (porzione del Piazzale delle Rimembranze) per il conferimento degli scarti vegetali, degli ingombranti e del legno; i predetti cassoni andranno posati entro le ore 08:00 e rimossi alle ore 12:00 dello stesso giorno garantendo contestualmente, per l'intero periodo, il servizio di presidio da parte di un operatore;
- 3) il divieto di conferire frazioni di rifiuti diverse da quelle sopra indicate;

DISPONE CHE

- copia della presente ordinanza sia notificata alla Società Linea Gestioni S.r.l. con sede operativa a Fombio (LO) – Via Alessandro Volta, 8 e trasmessa agli uffici Polizia Locale e Tecnico;
- il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune

DEMANDA

- alla società Linea Gestioni S.r.l. l'adempimento della presente ordinanza;
- all'Ufficio di Polizia Locale la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Franco Stefanoni

~°~°~°~°~°~°~°~°~

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo comunale del Comune di Fombio ho notificato il su esteso atto al Sig. residente a Fombio in Via , consegnandola a mani di nella sua qualità di Fombio, li

Il Ricevente

Il Notificatore